

Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2002/4888: procedura di infrazione **ex art. 228** del Trattato CE "Mancato riconoscimento dell'anzianità maturata in scuole straniere con asserita violazione degli artt. 10 e 39 del Trattato CE e dell'articolo 7 del Regolamento del Consiglio 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana non avendo tenuto conto dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso una Pubblica amministrazione di un altro Stato Membro, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 39 CE e 7 del Regolamento del Consiglio 1612/1968.

In particolare la Commissione ha ricevuto denuncia da parte di un cittadino comunitario che ha insegnato in una scuola pubblica francese, la cui esperienza professionale acquisita in Francia non è stata presa in considerazione in Italia. Le disposizioni comunitarie, al riguardo, applicano il principio della libera circolazione dei lavoratori e implicano che gli Stati membri, ai fini della determinazione della retribuzione e dell'avanzamento di carriera di dipendenti pubblici, siano tenuti a considerare l'esperienza e l'anzianità maturata dal lavoratore presso un ente pubblico operante in un altro Stato Membro.

Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea risulta che il rifiuto di riconoscere l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso un'Amministrazione pubblica di uno Stato membro costituisce una discriminazione indiretta. Allo stato attuale si rileva che l'art.5 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia, con sentenza **ex art 226** del 26 ottobre 2006 causa C-371/2004, ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 39 CE e 7 del Regolamento del Consiglio 1612/1968. Allo stato attuale la procedura è nella fase di messa in mora complementare **ex art. 228** del TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta oneri finanziari connessi con le maggiori retribuzioni dovute al personale della P.A. che ha svolto servizio all'estero, in relazione al riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio complessiva.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione dei Capitali

Libera circolazione dei capitali

Il settore della libera circolazione dei capitali contempla, allo stato attuale, 1 procedura di infrazione, riguardante una presunta violazione del diritto comunitario.

Si tratta di una procedura avviata nel 2006 ed attualmente nella fase della messa in mora ex art. 226 TCE. Da tale procedura non si prevede possano derivare oneri per il bilancio dello Stato.

**PROCEDURE INFRAZIONE
SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI**

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2006/2419	Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS (art. 12 DL n. 262 del 3 ottobre 2006).	MM	No

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali

Procedura di infrazione n. 2006/2419 ex art. 226 del Trattato CE – Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS (art. 12 D L n. 262/2006).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione ha contestato all'Italia la violazione degli artt. 56 e 43 TCE riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, ad opera del D.L. 262/2006 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito dalla legge 286/2006 e modificato dalla legge 7 dicembre 2006 n. 296. Tale disciplina, relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'Anas» prevede:

- la «convenzione unica» - da sottoscrivere in occasione della revisione dei piani finanziari, in sostituzione delle convenzioni esistenti,
- una limitazione, al massimo del 5% del capitale sociale delle società concessionarie, che può essere detenuto da operatori attivi nel settore delle costruzioni;
- la restrizione al 5% dei diritti di voto che le società di costruzione, azioniste di concessionarie autostradali, possono esercitare per la nomina degli amministratori
- disposizioni per la rinegoziazione delle convenzioni esistenti.

Per la Commissione il sistema delle concessioni autostradali può creare incertezza, lasciando alle amministrazioni il potere di revoca delle concessioni in essere qualora il concessionario non sottoscriva la convenzione unica. Le autorità italiane hanno replicato che la nuova legge e la delibera CIPE del 26 /1/ 2007 n. 1, di attuazione, hanno definito meglio alcuni aspetti del rapporto concessorio senza introdurre disincentivi agli investimenti.

Stato della Procedura

Con nota del 14 novembre 2006 la Commissione ha inviato una lettera di Messa in mora. Allo stato attuale l'art. 8 duodecies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101- ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

Libera Circolazione delle Merci
--

Il settore libera circolazione delle merci contempla, allo stato attuale, 8 procedure di infrazione, tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e distribuite in un arco di tempo compreso dal 2002 al 2007.

Delle 8 attualmente in essere, 5 risultano ferme allo stadio di Messa in Mora ex art. 226 TCE, (P.I. n. 2007/2393; 2006/4377; 2006/4280, 2005/5055 e 2005/4897), mentre la n. 2002/5058 e la n. 2003/5258 sono passate allo stadio di Parere Motivato ex art. 226 TCE. Soltanto la n. 2002/4007 è transitata alla fase del Ricorso davanti alla Corte di giustizia. Da tali procedure non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2393	Indicazione obbligatoria dell'origine dell'olio di oliva	MM	No
Scheda 2 2006/4377	Ostacoli all'uso di condutture in politene per impianti domestici a gas	MM	No
Scheda 3 2006/4280	Ostacoli all'importazione parallela di medicinali	MM	No
Scheda 4 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	MM	No
Scheda 5 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l'influenza aviaria	MM	No
Scheda 6 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	PM	No
Scheda 7 2002/5058	Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG	PM	No
Scheda 8 2002/4007	Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli e in particolare per motocicli	RIC C-110/05	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/2393 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Norme di etichettatura e di commercializzazione dell'olio di oliva".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, relativo alla commercializzazione dell'olio di oliva.

Al riguardo, evidenzia come la commercializzazione dell'olio di oliva costituisca un ambito disciplinato da norme comunitarie armonizzate – segnatamente dal summenzionato Reg. n. 1019/2002 nonché dal Reg. n. 865/2004, essendo pertanto preclusa agli Stati membri la possibilità di regolamentare tale settore mediante norme nazionali quali il Decreto ministeriale pubblicato il 19 Ottobre 2007.

Inoltre il summenzionato decreto sancisce l'obbligo di indicare nell'etichetta dell'olio di oliva il paese da cui provengono le olive e quello in cui è ubicato il frantoio, in contrasto con l'articolo 4 del reg. n. 1019/2002, ai sensi del quale tale indicazione non è obbligatoria ma meramente facoltativa.

Infine, l'articolo 6 del decreto non prevede la possibilità, nel caso di oli vergini ed extra vergini di oliva provenienti in misura pari o superiore al 75% da altro Stato membro o dalla Comunità, di indicare nell'etichetta l'origine comunitaria del prodotto e la relativa percentuale, in contrasto con la norma comunitaria che prevede espressamente tale possibilità.

In data 14 marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la competitività ha ribadito che il Decreto del 19 ottobre 2007 è stato emanato ad opera del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per quanto attiene al merito della procedura, ribadisce la contrarietà a rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine delle olive, che il Regolamento comunitario 1019/2002 prevede solo come facoltativa.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

In data 24 aprile 2008, il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico elementi informativi, ai fini della risposta da fornire alla Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2006/4377** ex art. 226 del TCE.

"Ostacoli all'uso di condutture in polietilene per impianti domestici a gas".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia aspetti della legislazione nazionale, che prevedono un sistema di autorizzazione il quale limita l'uso, in Italia, di sistemi importati di condutture di polietilene destinate a impianti domestici a gas.

Tali disposizioni sono contrarie agli articoli 28 e 30 del Trattato perché ostacolano la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Secondo la Commissione, l'ordinamento italiano che regola l'uso di sistemi di condutture di polietilene per impianti domestici a gas, limita il commercio di prodotti fabbricati in altri Stati Membri e di conseguenza ostacola l'uso di prodotti importati perché ritenuti non sicuri. Le misure vigenti in Italia impongono specifici requisiti tecnici che i prodotti esteri devono avere secondo parametri dettati dall'UNI.

L'11 luglio 2006 le autorità italiane hanno informato la Commissione di un progetto di decreto che precisa le procedure tecniche da applicare alle strutture e agli impianti che richiedono il certificato di prevenzione agli incendi, che dovrà riorganizzare la legislazione tecnica relativa agli impianti destinati al trasporto del gas. In merito a tale schema di decreto la Commissione ha formulato delle osservazioni, pur esprimendo comunque un parere positivo sulla iniziativa. L'obiettivo sarà quello di eliminare disposizioni frammentarie e contraddittorie che si sovrappongono, tenendo conto delle esigenze di non discriminazione e facendo in modo che i regolamenti applicabili divengano più chiari e completi.

Il Ministero dell'Interno precisa che la procedura di infrazione in oggetto non è stata mai portata a conoscenza del Ministero stesso.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE il 12 dicembre 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2006/4280** Procedura di infrazione ex art. 226.

"Ostacoli all'importazione parallela in Italia di specialità medicinali per uso umano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 TCE, che vieta agli Stati membri restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri, o misure che abbiano effetti equivalenti, se non per esigenza di tutela della salute e della vita delle persone. In quest'ultimo caso, tuttavia, i divieti non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana sull'importazione di medicinali (decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, recante "Procedura di autorizzazione per l'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano") ostacoli il commercio parallelo intracomunitario promosso dagli articoli 28 e 30 TCE. In particolare, le criticità evidenziate dalla Commissione attengono a:

- mancanza di coordinamento delle procedure di autorizzazione e determinazione dei prezzi ai fini del rimborso;
- centralizzazione delle procedure di autorizzazione.

La Commissione ritiene che i suddetti ostacoli non possano essere giustificati da motivi di tutela della sanità pubblica, in quanto essi conseguono a ritardi ed inefficienze del sistema amministrativo, per cui ha richiesto la modifica della legislazione nazionale in materia.

Al fine di superare le obiezioni della Commissione, le autorità italiane avevano provveduto a predisporre un Decreto Ministeriale in sostituzione del decreto contestato (D.M. 29 agosto 1997). Tale decreto, in quanto rappresentava una "regola tecnica", era stato notificato alla Commissione ai sensi della direttiva 93/34/CE. In seguito, avendo espresso la Commissione delle perplessità, tale decreto era stato modificato, senza, tuttavia, incontrare il pieno gradimento della Commissione, che si era riservata il diritto di riesaminare la situazione una volta che il decreto fosse stato adottato.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/5055 Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto rappresenta un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di tali prodotti.

In particolare, la Commissione contesta la legittimità dei seguenti profili:

- il requisito richiesto a detti prodotti, anche a quelli fabbricati in altri Stati membri, ai fini della commercializzazione in Italia, di non contenere elementi aleatori, atti ad escluderne un uso improprio;
- l'esistenza di procedure di test onerose e complicate ai fini di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione;
- mancanza di chiarezza e certezza delle norme di riferimento relative all'autorizzazione alla commercializzazione, che prevedono, fra l'altro, l'obbligo per gli importatori di avere una filiale in Italia.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in mora alle Autorità italiane. Queste, dando seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, con nota dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 7/12/2007, hanno fornito le proprie osservazioni alla PCM – Dipartimento per le politiche comunitarie, per il successivo inoltro alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/4897 procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l'influenza aviaria".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana ha violato gli obblighi previsti dall'art. 3 e dall'art. 18 della direttiva 2000/13/CE - concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità - nonché gli obblighi di cui all'art. 5 paragrafo 3 e 4 del Reg. CEE 1906/90 che stabilisce norme di commercializzazione per le carni di pollame. Infatti, l'Italia, con ordinanza ministeriale dell'ottobre 2005, ha resa obbligatoria l'indicazione, sull'etichetta, dell'origine delle carni avicole fresche: in particolare se il prodotto è nazionale l'etichettatura deve comprendere, inoltre, la sigla ITALIA come elemento di informazione, mentre, se proviene da altri paesi, occorre specificare chiaramente il paese di provenienza. Tali etichettature sono ritenute incompatibili con la normativa comunitaria, in quanto la Commissione ha già adottato misure di sicurezza omogenee per tutti gli Stati, nel quadro della lotta contro l'aviaria.

Inoltre la commissione rileva che le procedure di notifica dell'etichettatura obbligatoria non sono state rispettate. Le autorità italiane dal canto loro, hanno argomentato che le misure relative alle etichette, atte a meglio informare il consumatore, sono state adottate in modo urgente e provvisorio in seguito alla comparsa di focolai di aviaria nel 2005 e alla conseguente crisi del mercato avicolo italiano.

Stato della Procedura

La CE ha notificato una Messa in mora in data 12 ottobre 2006 alla quale il Ministero della Salute ha risposto con nota del 11 gennaio 2007 contestando le obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all'alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l'art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l'etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare l'indicazione “cioccolato puro se essi sono composti esclusivamente di burro di cacao, laddove, se risultino utilizzati anche grassi vegetali diversi dal burro di cacao, l'indicazione “cioccolato puro” non potrà figurare nell'etichetta. In merito, la Commissione sostiene che l'etichetta con la dizione “cioccolato puro” è illegittima, in quanto non rientra nell'elenco tassativo di tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l'elenco delle denominazioni è contenuto nell'allegato I della Direttiva 2000/36/CE).

La Commissione afferma, altresì, che tale denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l'indicazione “cioccolato puro” sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

Stato della Procedura

In data 5-07-2005 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, al quale ha fatto seguito una nota inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2006 con cui viene contestata la posizione espressa dalla Commissione ed affermata la legittimità della norma nazionale (art. 28 della legge n. 38/2002 e art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2002/5058 – ex articolo 226 del Trattato CE.
“Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato la violazione del principio comunitario del libero commercio, di cui all'articolo 28 del TCE, facendo riferimento alla normativa nazionale che stabilisce i requisiti che rendono “tubi e raccordi del gas” conformi alle norme (nazionali) UNI-CIG, e quindi commerciabili.

La Commissione ha asserito che frequentemente le Autorità italiane competenti (Vigili del fuoco, ASL, Enti erogatori del Gas) si esprimono negativamente circa la conformità, con la normativa italiana, dei tubi a pressione in rame prodotti in altri Stati membri e in regola con la normativa di settore vigente in tali Stati. Da tali prassi gli operatori comunitari sono stati variamente danneggiati: ora è stato rifiutato il certificato di prevenzione incendi, ora gli enti erogatori del gas hanno rifiutato l'allacciamento della rete. La Commissione, quindi, ritiene essersi determinata una restrizione indiretta alla commercializzazione, in Italia, di tubi a pressione in rame prodotti in altri Stati membri, in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento. In base ad esso l'operatore europeo, autorizzato dalla legislazione nazionale a commercializzare i propri prodotti all'interno dello Stato membro di appartenenza, dovrebbe poterli commerciare anche negli altri Stati membri.

Le autorità italiane hanno ribadito la legittimità della normativa nazionale, precisando che l'operatore, che ha sporto denuncia, era stato autorizzato a commercializzare il prodotto in Germania, in quanto conforme alla normativa tecnica adottata da un'istituzione (DVGW) che non era competente a riguardo (ai sensi della Direttiva 98/34/CE): ciò, ad avviso delle Autorità italiane, impedisce la commercializzazione del prodotto anche in Italia. Le autorità italiane sottolineano che i rilievi della Commissione sono già stati risolti, a seguito dell'emanazione del recente decreto n. 37 del 22/1/08.

Stato della Procedura

E' stato notificato, in data 14 dicembre 2004, un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2002/4007 Procedura di infrazione ex art. 226
"Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per motocicli".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dall'articolo 28 del Trattato CE e dell'art. 11 degli accordi sullo Spazio Economico Europeo, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene che l'articolo 56 del decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada), nel vietare ai motoveicoli il traino di rimorchi, ha per effetto di impedire l'uso e la commercializzazione in Italia di rimorchi, lecitamente prodotti e commercializzati in altri Stati membri, costituendo di fatto un intralcio alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Le Autorità italiane avevano evidenziato alla Commissione, già nel 2003, a seguito dei rilievi mossi, l'impegno a rimuovere gli ostacoli mediante apposito intervento modificativo della normativa contestata. Tale normativa di adeguamento, tuttavia, non è ancora intervenuta.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha deferito l'Italia davanti alla Corte di Giustizia con ricorso presentato in data 4 marzo 2005.

Con ordinanza della Corte, in data 7 marzo 2007, è stata riaperta la fase dibattimentale, con la richiesta agli altri Stati membri di esprimere eventuali osservazioni sulla seguente questione: in che misura e a quali condizioni le norme nazionali che disciplinano non le caratteristiche di un prodotto ma il suo utilizzo e che sono applicabili senza distinzione sia a prodotti nazionali che a quelli importati debbano essere considerate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 28 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.